

Studio Legale CAVALLO PERIN
Corso Regio Parco, 2 – 10153 Torino
Tel. 011.882621 – Fax 011.8600018
CF. CVLRRT59E29E379L
Partita IVA 04976240012
robertocavalloperin@pec.ordineavvocatitorino.it

AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA COLLEGIALE DEL 19
LUGLIO 2022, N. 10314/2022 RESA
DALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per il LAZIO – ROMA
Sez. III ter NEL GIUDIZIO R.G. n. 2649/2022

Io sottoscritto Prof. Roberto Cavallo Perin (c.f. CVLRRT59E29E379L – p.e.c. robertocavalloperin@pec.ordineavvocatitorino.it), difensore della Prof.ssa Gullino Maria Lodovica (c.f. GLLMLD52R65H727E), nata a Saluzzo (CN) il 25 ottobre 1952, residente in Torino, via Po, n. 4/B, vista l'autorizzazione di cui all'ordinanza collegiale del 19 luglio 2022, n. 10314/2022 resa dall'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma sez. III ter nel giudizio R.G. n. 2649/2022

AVVISA CHE

1. L'Autorità adita è il TAR del Lazio – Roma, sez. III ter.
2. Il ricorso è stato incardinato all'R.G. n. 2649/2022.
3. Il ricorso è stato presentato contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché nei confronti di Isaia Marco, Canestrelli Daniele, Girlanda Mariangela e David Caramelli.
4. Con il ricorso è stata chiesta l'ottemperanza della sentenza n. 4285/2021 del 11 novembre 2020, depositata il 13 aprile 2021 e notificata in data 14 giugno 2021, nel giudizio R.G. n. 5352/2019;
5. I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

1. La rivalutazione dei titoli prodotti in domanda di partecipazione della Prof.ssa Gullino Maria Lodovica.

1.1. L'esponente chiede l'ottemperanza della sentenza che ordina al MUR di sottoporre con sollecitudine l'esponente alla rivalutazione dei titoli prodotti, ai fini

dell'ammissione dello stesso alla seconda fase di valutazione, attenendosi ad una serie di principi enunciati in sentenza.

Viene quindi richiamato quanto statuito dall'Ecc.mo TAR: *“nel caso dell’H Index 10, per l’individuazione del divisore si deve partire, a ritroso nel tempo, considerando al massimo il decennio. Così come per individuare il divisore relativamente all’H Index 15 va considerato, al massimo, il quindicennio e non certo un divisore più ampio, ossia risalente ad anni antecedenti ove un concorrente abbia iniziato a pubblicare il primo lavoro censito da Scopus in anni precedenti il decennio o il quindicennio, come invece illogicamente ed in contrasto con le Linee guida del Miur, ritiene il Comitato di selezione laddove afferma, in entrambi i verbali, che la normalizzazione va effettuata, “si intende dal primo lavoro pubblicato dal PI e rilevato da Scopus”. Far retroagire il coacervo della base di divisione (divisore) ad una data antecedente nell’ipotesi in cui un concorrente PI abbia pubblicato il primo lavoro anteriormente al decennio per l’H Index 10 o al quindicennio per l’H Index 15, così ampliando il divisore, da un lato snatura le nozioni stesse di H Index 10 e H Index 15 (che ritraggono la loro definizione dal numero degli anni che le compongono, ossia, 10 ovvero 15). Dall’altro, genera anche un fattore di rettifica che va a detrimento dei concorrenti che abbiano iniziato la loro attività pubblicistica anteriormente ai predetti archi temporali, per converso avvantaggiando i concorrenti che abbiano iniziato tardivamente a pubblicare”* (sentenza §8, 8.1).

1.2. L’esponente chiede altresì che in sede d’ottemperanza l’amministrazione valuti in maniera corretta il riferimento all’età anagrafica in relazione alle comparazioni date dall’H Index.

L’esponente evidenzia infatti che, anche solo prendendo come parametro l’H Index 10, il medesimo non risultava ammesso alla fase successiva: a) nonostante avesse un H index-10 superiore ad altri 10 PI concorrenti, che invece sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione; b) nonostante avesse un H index-10 identico ad

altri tre PI concorrenti, che sono stati invece ammessi alla successiva fase di valutazione.

2. Componenti Cds. Nomina di Commissari/o ad acta.

È prevista l'applicazione alle commissioni giudicatrici delle cause d'incompatibilità e astensione codificate per i procedimenti nanti al Giudice Ordinario (art. 51 e ss, c.p.c.), in tutti i casi in cui si possa manifestare un sospetto di violazione dei principi d'imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, nonché in tutti i casi in cui vi possa essere – anche in via potenziale – un conflitto d'interessi, con obbligo per il soggetto di astensione (T.A.R. Abruzzo - Pescara, sez. I, 19 febbraio 2015, n.84).

I precedenti componenti infatti risultano incompatibili per conflitto d'interessi (l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 6 bis), avendo gli stessi già effettuato la precedente valutazione, risultata errata alla luce della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.

L'esponente - a tutela di imparzialità e terzietà nella valutazione – indica, come semplice ricognizione di professionalità, un elenco di professori quali soggetti idonei alla qualità di Commissari d'ottemperanza in esercizio delle funzioni del Comitato di selezione, che perciò dovrà procedere:

- 1) a nuovo giudizio di ammissibilità del ricorrente, valutando i requisiti soggettivi dallo stesso posseduti al momento di presentazione delle domande (prima fase);
- 2) alla valutazione del progetto del ricorrente con un punteggio (seconda fase) e definitivo inserimento in graduatoria finale per il finanziamento.

3. Riserva della somma necessaria sui fondi Bandi PRIN 2022.

Il valore del progetto presentato dal P.I. Gullino Maria Lodovica ammonta ad € 941.321,12.

Al fine di garantire la provvista necessaria a finanziare il progetto presentato dal ricorrente in caso di sua utile collocazione, l'esponente insta affinché la nomina dei

Commissari sia accompagnata da una riserva – accantonamento – sui fondi di finanziamento bando PRIN 2022, per € 941.321,12, un valore corrispondente a quello del progetto presentato dall'esponente.

4. Domanda di risarcimento danni ex art. 112, comma 3, c.p.a.

Si chiede la condanna del MUR al risarcimento del danno in via equitativa nel caso d'impossibilità all'esecuzione in forma specifica del giudicato alla sua violazione o elusione (commisurato al valore del progetto presentato ovvero all'incidenza sul curriculum professionale).

6. Per tali ragioni sono state chieste le seguenti conclusioni:

1) nominare nella qualità di Commissari d'ottemperanza ed in esercizio delle funzioni del Comitato di selezione, persone di indiscussa professionalità e imparzialità, anche prescelte tra i professori qui indicati dal ricorrente, affinché in tale qualità provvedano: A) a formulare un nuovo giudizio di ammissibilità del ricorrente, valutando i requisiti soggettivi dallo stesso posseduti al momento di presentazione delle domande (prima fase), in ottemperanza dei principi espressi da TAR Lazio, 13 aprile 2021, n. 4285; B) alla successiva valutazione del progetto del ricorrente assegnando il punteggio (seconda fase) e con definitivo inserimento in graduatoria finale per l'eventuale finanziamento.

2) disporre l'accantonamento - sui fondi di finanziamento bando PRIN 2022 - di € 941.321,12, che è pari al valore corrispondente a quello del progetto presentato dall'esponente.

In via subordinata:

Nella denegata ipotesi che non sia possibile recuperare i fondi necessari al finanziamento del progetto giudicato con favore dai Commissari, condannare il MIUR al risarcimento del danno in misura pari al valore del finanziamento medesimo.

In ogni caso:

condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno in via equitativa per avere cagionato un danno all'immagine del ricorrente – che nel giudizio poi annullato è stato considerato neppure ammesso alla valutazione di merito del progetto - nella misura che l'Ill.mo T.A.R. adito riterrà di giustizia ed equità.

* * *

AVVISA INOLTRE CHE

il Giudice Amministrativo con l'ordinanza 19 luglio 2022, n. 10314/2022 ha stabilito che: *“debba essere disposta, in accoglimento dell'istanza formulata dalla parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che rivestono la qualità di parte nell'ambito del più volte citato giudizio iscritto al n. 5352/2019 R.G., da individuarsi nei concorrenti inseriti nella graduatoria di merito, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e Ricerca - con indicazione, in sintesi, delle domande proposte con il ricorso all'esame - da eseguire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;”*

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e dell'ordinanza 19 luglio 2022, n. 10314/2022, emessa dal TAR per il Lazio – Roma, sez. III ter.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo - rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo pec: **robertocavalloperin@pec.ordineavvocatitorino.it** un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta.

Torino, 25 luglio 2022

Prof. Roberto Cavallo Perin